



COMUNE DI ZONE



COMUNE DI ISEO

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ZONE E IL COMUNE DI ISEO PER L'UTILIZZO DI PERSONALE A TEMPO PARZIALE EX ART. 18 DEL CCNL RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2022 – 2024 ED EX ART. 1 COMMA 124 DELLA LEGGE 145/2018

L'anno duemilaventisei, il giorno _____ del mese di _____, con la presente convenzione,

TRA

Il **COMUNE DI ZONE**, con sede legale in via _____, C.F. _____ e P.IVA _____, rappresentato dal Segretario Comunale, dott.ssa Sonia Bortolotti, nominata con decreto n. _____ del _____;

E

Il **COMUNE DI ISEO**, con sede legale in via _____, C.F. _____ e P.IVA _____, rappresentato dal Segretario Comunale, dott.ssa Enrica Pedersini, nominata con decreto n. _____ del _____;

PREMESSO CHE:

- l'articolo 30 del D. Lgs. 267/2000 TUEL testualmente dispone:
"1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti."
- l'articolo 18, comma 1, del CCNL Funzioni Locali 2022 – 2024 del 23 febbraio 2026 prevede testualmente che:
"Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore."
- il Comune di Zone, stante la necessità di colmare la carenza di personale del Servizio Polizia Locale, con nota del 16.03.2026, protocollo n. 1140, ha chiesto l'utilizzo condiviso del dipendente del Comune di Iseo, dott. Antonio Brigandì, dal 26.03.2026, al 26.05.2026, per un totale di n. 12 ore settimanali da svolgersi nelle giornate di lunedì e mercoledì;
- il Comune di Iseo con nota del 18.03.2026, protocollo n. 7788, pervenuta in pari data e protocollata al n. 1175, ha dato la propria disponibilità a concedere in utilizzo condiviso il proprio dipendente con decorrenza 30.03.2026;
- il Comune di Zone, con determinazione n. ____ del ____, ed il Comune di Iseo con determinazione n. ____ del ____, hanno approvato il presente schema di convenzione per l'utilizzo di personale a tempo parziale ex art. 18 del CCNL funzioni locali 2022 - 2024 ed ex art. 1 comma 124 della legge 145/2018, del

dipendente del Comune di Iseo, dott. Antonio Brigandi.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 – Oggetto e finalità

La presente convenzione, disciplina l'utilizzo temporaneo e a tempo parziale del dott. Antonio Brigandi, dipendente a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Iseo, inquadrato nel profilo professionale di Ufficiale di Polizia Locale, con decorrenza dal 30.03.2026 al 27.05.2026, da parte del Comune di Zone.

Tale utilizzo è finalizzato allo svolgimento da parte del Comune di Zone delle attività istituzionali afferenti al Servizio Polizia Locale secondo le modalità organizzative in essere.

Articolo 3 – Durata

La presente convenzione decorre dal 30.03.2026 al 27.05.2026.

La presente convenzione cesserà automaticamente alla scadenza del termine fissato e senza l'obbligo di preavviso.

Entrambi gli Enti possono recedere in via anticipata dalla presente convenzione con un preavviso di 15 giorni mediante comunicazione scritta.

Articolo 4 – Tempo di lavoro in assegnazione

Per tutta la durata della convenzione il dipendente presterà servizio presso il Comune di Zone per 12 ore settimanali e più nello specifico nelle giornate di lunedì e mercoledì, nell'ambito delle 36 ore settimanali previste contrattualmente sino al termine della stessa.

L'articolazione dell'orario di lavoro e le giornate di servizio, potranno subire variazioni in relazione alle esigenze di ciascun ente nel rispetto dei limiti sopraindicati.

Articolo 5 – Gestione giuridica e presenze / assenze

Per l'intera durata dell'utilizzo a tempo parziale presso il Comune di Zone:

- la gestione giuridica del dipendente resta assegnata al Comune di Iseo che resta l'unico datore di lavoro del dipendente;
- la gestione complessiva delle presenze del dipendente interessato continuerà a far capo al Comune di Iseo.

Le ferie ed i permessi saranno autorizzati dal Comune di Iseo che acquisirà preventivamente la richiesta relativa a ferie e permessi, maturati ed autorizzati dal Comune di Zone, relativamente alle ore di servizio prestate presso quest'ultimo.

Al Comune di Iseo spetterà la gestione del monte ferie annuo e di tutti i diritti, contrattualmente previsti, spettanti al dipendente.

La comunicazione relativa all'assenza per malattia, così come la presentazione della relativa certificazione medica, dovrà essere effettuata presso il Comune di Iseo, anche nel caso in cui l'assenza sia riferita ai giorni lavorativi da svolgersi presso il Comune di Zone.

Le parti si impegnano a garantire tempestivamente le informazioni di reciproco interesse relative alla gestione del rapporto che si intende istituire con la presente convenzione.

Articolo 6 – Oneri

Per tutta la durata della presente convenzione la titolarità degli atti inerenti la gestione economica del rapporto di lavoro restano in capo al Comune di Iseo.

Il Comune di Zone si impegna a rimborsare al Comune di Iseo il trattamento economico fondamentale previsto dal CCNL in godimento al dipendente, oltre agli oneri riflessi ed IRAP relativi al periodo di validità della presente convenzione ed in proporzione all'effettiva assegnazione del dipendente al Comune di Zone.

Al dipendente spetterà il rimborso delle spese di viaggio nella misura di 1/5 del costo carburante per lo spostamento dal proprio domicilio al Comune di Zone, secondo le norme vigenti.

Tale spesa è a totale carico del Comune di Zone, il Comune di Iseo autorizza, con la sottoscrizione della presente convenzione, il dipendente ad avvalersi del proprio mezzo per rendere più agevole lo spostamento. Il Comune di Iseo comunicherà al Comune di Zone, alla sottoscrizione della presente convenzione, il costo orario del dipendente comprensivo degli oneri contrattuali e degli eventuali buoni pasto. La rendicontazione delle somme dovute verrà mensilmente comunicata dal Comune di Iseo e le stesse dovranno essere rimborsate dal Comune di Zone entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 7 – Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Amministrazioni in relazione all'esecuzione della presente Convenzione dovranno essere risolte con bonaria composizione. Qualora non si raggiunga un accordo, si procederà a risoluzione della Convenzione.

Articolo 8 – Rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rimanda a specifiche intese, di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione, se ed in quanto necessario, degli atti necessari da parte degli organi competenti dei rispettivi Enti, nonché della normativa vigente.

Articolo 9 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation – GDPR*), si informa che i dati forniti nell'ambito del presente procedimento verranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale vengono resi e con le modalità previste dalla "informativa generale privacy" ai sensi dell'art. 13 del G.D.P.R.

Articolo 10 – Imposta di bollo

La presente convenzione viene redatta in esenzione dell'imposta di bollo, riguardando due enti, e sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso; come previsto dall'art. 16 tab. B del D.P.R. 642/1972 ed art.1 tab. esenzione registrazione D.P.R. 131/1986.

L'eventuale spesa di registrazione sarà a carico della parte interessata alla registrazione stessa.

Il presente atto viene firmato digitalmente, come previsto dall'art. 15, comma 2 bis, della L. 241/1990.

Per il Comune di Zone
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Sonia Bortolotti
(*f.to digitalmente*)

Per il Comune di Iseo
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Enrica Pedersini
(*f.to digitalmente*)

Il dipendente interessato per presa visione e consenso
Dott. Antonio Brigandì
